

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1175 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2022**

che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Adozione di misure**

- (1) Il 4 maggio 2018 la Commissione («Commissione») ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese («regolamento provvisorio»).
- (2) Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 ⁽⁴⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) Il 9 novembre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 ⁽⁵⁾, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

1.2. Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea

- (4) L'Associazione dell'industria cinese della gomma (China Rubber Industry Association, CRIA) e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, CCCMC) hanno proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale contestando la legittimità dei regolamenti impugnati.
- (5) La CRIA e la CCCMC hanno espresso una serie di censure nei confronti dei regolamenti impugnati e il Tribunale si è pronunciato su due di esse: i) la mancata effettuazione da parte della Commissione di un confronto equo dei prezzi nel calcolo dell'undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi) e dei margini di pregiudizio e ii) alcune censure riguardanti, in sostanza, incoerenze e una violazione dei diritti di difesa per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio e la ponderazione dei dati del campione dei produttori dell'Unione.
- (6) Il 4 maggio 2022 il Tribunale ha emesso la sentenza nelle cause T-30/19 e T-72/19, annullando sia il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (antidumping) sia il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (antisovvenzioni).
- (7) Per quanto riguarda il calcolo dei margini di undercutting il Tribunale ha osservato che la Commissione ha effettuato un raffronto non equo quando ha operato un adeguamento del prezzo all'esportazione — con la detrazione delle SGAV dell'importatore collegato e di un profitto teorico — per le vendite realizzate tramite un operatore commerciale collegato nell'Unione. Il Tribunale ha rilevato che anche i produttori dell'Unione hanno effettuato alcune vendite tramite entità collegate e che i loro prezzi di vendita non erano stati adeguati. Il Tribunale ha concluso che il calcolo dei margini di undercutting dei prezzi effettuato dalla Commissione nei regolamenti impugnati era viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione e che di conseguenza tale calcolo violava l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base. Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli errori avevano inciso sulle risultanze complessive in materia di pregiudizio e causalità nonché sui margini di pregiudizio e che non era possibile determinare con precisione in quale misura i controversi dazi antidumping e compensativi definitivi rimanessero in parte fondati. I regolamenti che imponevano tali dazi ai ricorrenti sono stati pertanto annullati.
- (8) Per quanto riguarda il secondo punto il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva effettuato un esame obiettivo (come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base) in quanto, non avendo rivisto i calcoli di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività e non avendo riportato le cifre riviste nel regolamento impugnato, la Commissione non aveva utilizzato tutti i dati pertinenti disponibili. Il Tribunale ha inoltre constatato una violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti. In particolare il Tribunale ha contestato il fatto che alcune informazioni non divulgate alle parti potessero essere considerate riservate e ha constatato che tutti i dati in questione erano «connessi a conclusioni di fatto nel regolamento impugnato». Essi costituivano pertanto «fatti e considerazioni essenziali» che avrebbero dovuto essere divulgati alle parti.
- (9) Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento antidumping di cui trattasi per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nell'allegato I).
- (10) Il Tribunale ha inoltre annullato il regolamento antisovvenzioni di cui trattasi per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nell'allegato II).

2. MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

- (11) La Commissione ha esaminato se fosse opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.
- (12) L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. I-2181, punti 27 e 28, e causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318.

- (13) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata ⁽⁷⁾. Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude tale procedimento è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽⁸⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (14) Come spiegato nell'avviso di riapertura, e poiché l'illegittimità non si è verificata nella fase di apertura, bensì nella fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antidumping e antisovvenzioni nella misura in cui riguardano le società elencate nella sezione 1.2, riprendendole dal punto in cui si è verificata l'irregolarità.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività ⁽⁹⁾. Nell'avviso di riapertura le parti interessate, compresi gli importatori, sono state informate che il pagamento di futuri dazi eventualmente dovuti, ove giustificato, sarebbe dipeso dalle risultanze del riesame.
- (16) Sulla base delle nuove risultanze e dell'esito delle inchieste riaperte, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare regolamenti intesi a rivedere, ove giustificato, le aliquote del dazio applicabili. Tali eventuali aliquote riviste avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti impugnati.
- (17) A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospenso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell'esito del riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Inoltre, qualora la riapertura delle inchieste comportasse la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche durante il periodo di svolgimento delle inchieste.
- (19) A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, ai fini della successiva possibile applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione ⁽¹⁰⁾. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti le società elencate nella sezione 1.2 nell'intento di agevolare la riscossione dei dazi antidumping e compensativi, una volta che ne sarà stato rivisto il livello in conformità alla sentenza del Tribunale ⁽¹¹⁾.
- (20) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹²⁾, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base non sono applicabili al caso in esame. Lo scopo della registrazione nel contesto dell'esecuzione di sentenze della Corte non è consentire la

⁽⁷⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

⁽⁸⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

⁽⁹⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79, e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 5.

⁽¹⁰⁾ Causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti 154 – 159.

⁽¹¹⁾ Va osservato che, per quanto riguarda il produttore esportatore Zhongce Rubber Group Co., Ltd, ciò vale solo per l'obbligazione relativa al dazio compensativo contestato. Il Tribunale non ha annullato il regolamento antidumping nei confronti di questa società e pertanto i dazi antidumping devono ancora essere riscossi per quanto riguarda la Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

⁽¹²⁾ Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79, e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l'efficacia delle misure in vigore senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore dei regolamenti impugnati fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione delle misure dell'importo corretto.

- (21) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che sussistevano motivi per la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

3. REGISTRAZIONE

- (22) Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società elencate nella sezione 1.2 devono essere sottoposte a registrazione ⁽¹³⁾.
- (23) Come indicato nell'avviso di riapertura, l'eventuale importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni impugnati dipenderà dalle risultanze del riesame.
- (24) Nel periodo tra la pubblicazione dell'avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non possono essere riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nei regolamenti impugnati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.
2. A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell'allegato II del presente regolamento.
3. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le aliquote dei dazi antidumping e compensativi che possono essere riscossi su determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e prodotti dalle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento nel periodo tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non superano quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 e (UE) 2018/1690.
5. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni delle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento.

⁽¹³⁾ Va osservato che, per quanto riguarda il produttore esportatore Zhongce Rubber Group Co., Ltd, ciò vale solo per l'obbligazione relativa al dazio compensativo contestato. Il Tribunale non ha annullato il regolamento antidumping nei confronti di questa società e pertanto i dazi antidumping devono ancora essere riscossi per quanto riguarda la Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Elenco delle società interessate dall'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (antidumping):

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd	C338
Triangle Tyre Co., Ltd	C375
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd	C366
Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd	C347
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd	C345
Guizhou Tyre Co., Ltd	C340
Aeolus Tyre Co., Ltd	C877 ⁽¹⁾
Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd	C360
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd	C334
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd	C346
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd	C334
Shandong Linglong Tire Co., Ltd	C363
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd	C362
Sailun Group Co., Ltd	C351
Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd	C353
Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd	C875 ⁽²⁾
Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd	C377
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd	C358
Jiangsu General Science Technology Co., Ltd	C341
Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd	C878 ⁽³⁾
Hefei Wanli Tire Co., Ltd	C876 ⁽⁴⁾
Giti Tire (Anhui) Company Ltd	C332
Giti Tire (Fujian) Company Ltd	C332
Giti Tire (Hualin) Company Ltd	C332
Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd	C332
Qingdao GRT Rubber Co., Ltd	C350

⁽¹⁾ Nei regolamenti impugnati il codice aggiuntivo TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

Aeolus Tyre Co., Ltd;
 Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;
 Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;
 Pirelli Tyre Co., Ltd.

Ai fini della registrazione, alla Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice aggiuntivo TARIC.

⁽²⁾ Nei regolamenti impugnati la Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice aggiuntivo TARIC C999.

⁽³⁾ Nei regolamenti impugnati il codice aggiuntivo TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;
 Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

Ai fini della registrazione, al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice aggiuntivo TARIC.

⁽⁴⁾ Nei regolamenti impugnati la Hefei Wanli Tire Co., Ltd è collegata al codice aggiuntivo TARIC C999.

ALLEGATO II

Elenco delle società interessate dall'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (antisovvenzioni):

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd	C338
Triangle Tyre Co., Ltd	C375
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd	C366
Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd	C347
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd	C345
Guizhou Tyre Co., Ltd	C340
Aeolus Tyre Co., Ltd	C877 ⁽¹⁾
Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd	C360
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd	C334
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd	C346
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd	C334
Shandong Linglong Tire Co., Ltd	C363
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd	C362
Sailun Jinyu Group Co., Ltd	C351
Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd	C353
Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd	C875 ⁽²⁾
Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd	C377
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd	C358
Jiangsu General Science Technology Co., Ltd	C341
Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd	C878 ⁽³⁾
Hefei Wanli Tire Co., Ltd	C876 ⁽⁴⁾
Giti Tire (Anhui) Company Ltd	C332
Giti Tire (Fujian) Company Ltd	C332
Giti Tire (Hualin) Company Ltd	C332
Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd	C332
Qingdao GRT Rubber Co., Ltd	C350
Zhongce Rubber Group Co., Ltd	C379

⁽¹⁾ Nei regolamenti impugnati il codice aggiuntivo TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

Aeolus Tyre Co., Ltd;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

Pirelli Tyre Co., Ltd.

Ai fini della registrazione, alla Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice aggiuntivo TARIC.

(²) Nei regolamenti impugnati la Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.

(³) Nei regolamenti impugnati il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

Ai fini della registrazione, al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC.

(⁴) Nei regolamenti impugnati la Hefei Wanli Tire Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.
